

FONDO COMUNI CONFINANTI **(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

Schema di Convenzione di cui all'Articolo 4, comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa

“Attuazione del “Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - settore lombardo” – stralcio delle proposte di Programma di interventi strategici relative alle Province di Sondrio e di Brescia”

TRA

- Il Fondo Comuni di Confine rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 23 ottobre 2014;
- La Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154 e partita I.V.A. 12874720159, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

VISTI:

- La legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l'art.2, commi 117 e 117 bis;
- L'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione;
- Il Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa approvato con delibera n. 1 dell'11 febbraio 2015 dal Comitato Paritetico;

PREMESSO CHE

- la sopra citata Intesa prevede all'articolo 3, comma 1, che il Comitato:
 - ✓ lett a) *“definisce la ripartizione delle risorse “*
 - ✓ lett c) *“individua gli interventi di cui all'art. 6, lettera a) b) e c)“*
 - ✓ lett. d) *“adotta su proposta della Segreteria tecnica il programma degli interventi anche pluriennali, con l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione “*
 - ✓ lett. f) *“valuta periodicamente l'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione della Segreteria tecnica che evidenzia l'andamento degli interventi, le criticità in essere, le effettive ricadute prodotte sui territori confinanti“*
 - ✓ lett g) *“assume tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi e della presente Intesa“*

- L'articolo 4, comma 3, della suddetta Intesa prevede che *“Con riferimento ai progetti di cui all'articolo 6, comma 1, la Segreteria si avvale del supporto istruttorio delle Regioni del Veneto e Lombardia con le modalità approvate dal Comitato”*;
- L'articolo 6, comma 1, della suddetta Intesa, lettere a) e b) prevede le progettualità d'ambito o a valenza sovregionale e prevede la definizione di accordi e/o programmi di natura strategica e di particolare rilevanza per le Regioni o le Province;
- L'articolo 7 della suddetta Intesa stabilisce quali sono i soggetti *“ammessi ai finanziamenti”* prevedendo, oltre ai comuni di confine, anche le province di riferimento e la Regione Veneto e Regione Lombardia o altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi;
- L'articolo 8, comma 4, della suddetta Intesa prevede che *“con riferimento ai progetti indicati all'articolo 6, comma 1, ciascuna Regione trasmette annualmente alla Segreteria tecnica il monitoraggio e la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi riferiti al territorio di competenza e provvede altresì all'inoltro delle rendicontazioni finali di ciascun intervento. L'istruttoria tecnico amministrativa sugli stati di avanzamento è svolta dalle Regioni Lombardia e del Veneto o da soggetti da loro individuati”*;
- il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11/02/2015, ha previsto all'art. 4, comma 1, punto c) che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione. In particolare poi, il medesimo articolo alla lettera e) stabilisce che il Comitato *“definisce in accordo con le Regioni e le Province competenti le modalità operative per assicurare il supporto istruttorio sui progetti finanziati”*.

CONSIDERATO CHE

- nella seduta del 27 luglio 2015 il Comitato, ai sensi dell'articolo 3 lettera a) dell'Intesa ha stabilito il sistema di ripartizione delle risorse del Fondo;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 8 della stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione n. 11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa *Roadmap* per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché il sistema di ripartizione delle relative risorse del Fondo;
- con deliberazione nr. 9 di data 30 giugno 2016, il Comitato paritetico ha modificato la *Roadmap* e approvato degli schemi di convenzione tipo;
- con deliberazione n. n. 13 dell'1 dicembre 2015 il Comitato Paritetico, a chiusura della Fase 1 della *Roadmap*, ha formalmente approvato la Proposta di massima di programmazione dei progetti strategici della Provincia di Sondrio relativamente al Piano attività del Parco Nazionale dello Stelvio;
- la legge regionale della Regione Lombardia del 22 dicembre 2015, n. 39 prevede all'art. 3 che le funzioni di gestione operativa del Parco dello Stelvio – settore lombardo, si svolgano sulla base di un Piano degli Investimenti triennale e che pertanto il Piano di attività del Parco deve assumere tale denominazione;
- coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta *Roadmap* con nota pervenuta in data 13 luglio 2016, protocollo PITRE 374360, successivamente sostituita ed integrata con note pervenute in data 21 luglio 2016, prot. PITRE n. 390346 ed in data 22 luglio 2016, prot. PITRE 391131, la Regione Lombardia ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico lo stralcio delle proposte di *“Programma dei progetti strategici”* per le Province di Sondrio e Brescia, per quanto concerne il *“Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - settore lombardo”* chiedendo di utilizzare sul Piano le economie derivanti dalla miglior definizione dello Studio di fattibilità del traforo dello Stelvio, pari a € 54.100,00;

- con deliberazione n. _____ del 25 luglio 2016 il Comitato Paritetico, a chiusura della Fase 1 della Roadmap, ha formalmente approvato lo stralcio delle proposte di “Programma dei progetti strategici” per le Province di Sondrio e Brescia, per quanto concerne il “Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - settore lombardo”;
- il completamento della Fase 1, così come trasmessa al Comitato paritetico, e approvata con la succitata deliberazione, rispetta il limite di finanziamento stabilito in capo al Fondo Comuni di Confine per il periodo 2013 - 2018, ed anche le altre condizioni di eventuale raggruppamento tra comuni o aree e tipologie di intervento;
- il Comitato paritetico, giuste e nel rispetto delle disposizioni dell’Intesa e del Regolamento Interno, nonché in attuazione della propria deliberazione n. ____ del _____, intende attribuire alla Regione Lombardia, quanto previsto dalle attività n. 4,5,7,8 della Fase 2 della Roadmap, e cioè, più precisamente, il coordinamento/attuazione gestionale delle iniziative individuate e ricomprese nelle schede identificative dei progetti;
- il Comitato paritetico intende altresì affidare alla Regione Lombardia, le attività istruttorie relative alla corretta attuazione dei progetti finanziati con particolare riferimento alla verifica tecnico/economica degli stati di avanzamento in conformità a quanto previsto all’Articolo 8 comma 4 della suddetta Intesa;

RITENUTO

- di procedere pertanto alla sottoscrizione dell’Atto convenzionale / gestionale con il soggetto coordinatore delle progettualità di area vasta come sopra individuate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

I documenti allegati sono

- A) Allegato “A”: Programmi degli interventi strategici relativi alle Province di Sondrio e Brescia – stralcio “Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - settore lombardo” comprensivo di:
 - a. n. 6 Schede operazioni finanziate su Fondo Comuni Confinanti identificative delle tipologie di interventi/azioni previste e dei relativi indicatori;
 - b. scheda di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa;

Art. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia e Fondo comuni confinanti - Comitato Paritetico ai fini di dare piena attuazione ai Progetti inclusi nei Programmi degli interventi strategici relativi alle Province di Sondrio e Brescia, stralcio “Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo”.

In particolare la Convenzione definisce:

- a) La definizione delle modalità di erogazione del contributo dal Comitato ai soggetti attuatori;
- b) L’Attuazione dei Progetti strategici per il territorio delle Province di Sondrio e Brescia approvati con delibera del Comitato n. ____ di data _____;
- c) Le modalità di monitoraggio dei progetti;
- d) Il coordinamento complessivo dei progetti.

Art 3

Costo del Programma degli interventi strategici ambito del progetto “Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo”

1. Il costo complessivo del Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - settore lombardo, riportato a chiusura della Fase 1 è pari ad Euro 11.049.100,00 (undicimilioniquarantanovemilacento/00).
2. Il contributo concesso dal Fondo Comuni di Confine per la realizzazione vincolata delle progettualità rientranti nelle schede elenco trasmesse, è pari ad Euro 9.054.100,00 (novemilionicinquantaquattromilacento/00).
3. Fermo l'importo massimo stabilito al comma 2, l'ammontare esatto del contributo sarà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.
4. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alla realizzazione dei progetti rientranti nelle schede elenco trasmesse. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il termine finale di completamento dei singoli progetti rientranti nelle schede elenco trasmesse.
5. Considerato il valore d'intervento stimato per ogni progetto ricompreso nelle schede elenco trasmesse, è possibile effettuare una compensazione incrementativa, nel limite del 10% (diecipercento) del valore del contributo stimato del singolo progetto, a fronte di una analoga riduzione del contributo di uno o più d'altri progetti rientranti nell'elenco, o con l'utilizzo di economie sul contributo certe risultanti nelle fasi di attuazione delle progettualità, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2. Tali compensazioni non possono però derivare in alcun modo da modifiche sostanziali alle progettualità approvate ed oggetto delle schede in allegato “A” alla presente Convenzione. Per modifiche sostanziali sono da intendersi modifiche che alterino gli obiettivi specifici di progetto, le azioni approvate e la dimensione del cambiamento degli indicatori di risultato.

Art. 4

Termini di avvio delle progettualità

1. Dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione Lombardia potrà procedere in nome e per conto del Comitato nell'espletamento delle attività previste dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap, con particolare riferimento alla sottoscrizione delle specifiche convenzioni con i soggetti attuatori delle specifiche progettualità di cui al completamento della Fase 1.
2. La sottoscrizione degli atti di avvio delle singole progettualità dovrà avvenire entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
3. È comunque necessario che gli atti di avvio riportino obbligatoriamente:
 - Termini di avvio e completamento del Progetto;
 - Costo complessivo del Progetto e contributo concesso;
 - Soggetto attuatore e modalità di attuazione;
 - Obiettivi specifici del Progetto;
 - Indicatori di realizzazione, di risultato e modalità di monitoraggio;
 - Modalità di liquidazione del contributo;
 - Obblighi e vincoli;
 - Penalità e casi di revoca del contributo;
 - Informazioni e pubblicità.
4. In alternativa alla sottoscrizione di convenzioni specifiche con i singoli attuatori è facoltà della Regione Lombardia regolare i rapporti con l'Amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio attraverso convenzioni quadro complessive che dovranno obbligatoriamente prevedere modalità di coordinamento fra i soggetti attuatori per agevolare l'attuazione del Programma /Progetto, la misurazione dei risultati raggiunti e quant'altro previsto dalla presente convenzione.

Art. 5

Impegni comuni dei soggetti sottoscrittori

1. Oltre a quanto specificamente previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, le Parti si impegnano a rendere quanto più possibile celeri le fasi e procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi, delle approvazioni da parte dei vari Enti e/o organismi coinvolti e ogni altro atto o titolo utile e/o necessario per la validazione sotto ogni aspetto ed il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Atto, nonché per il compimento delle procedure necessarie al finanziamento degli interventi.

Le Parti si impegnano pertanto a:

- a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Atto;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo (procedurale, etc.) alla realizzazione del programma di interventi descritto nel Progetto Integrato.

Art. 6

Impegni della Regione Lombardia

1. La Regione Lombardia è responsabile della corretta attuazione delle attività n. 4,5,7,8 previste dalla Roadmap "Fase 2" in nome e per conto del Comitato paritetico. A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano alla Regione Lombardia:

- a) definire e sottoscrivere le convenzioni di cui al precedente art. 4;
- b) coordinare l'esecuzione delle progettualità rientranti nelle schede elenco trasmesse e il flusso delle comunicazioni verso il Fondo Comuni Confinanti con il relativo nulla osta per la liquidazione degli stati di avanzamento sulla base delle spese ammesse a finanziamento;
- c) redigere la relazione semestrale sugli stati di avanzamento complessivi del Programma /Progetto come dettagliato all'art.9 ;
- d) assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche al Programma dei progetti Strategici approvate dal Comitato Paritetico;
- e) vigilare sul rispetto dei cronoprogrammi previsti in ciascuna scheda intervento. Qualora emerga che il soggetto attuatore non rispetta il cronoprogramma, informare tempestivamente il Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico;
- f) acquisire per ciascun Progetto, entro il termine stabilito all'articolo 4, comma 2, l'approfondimento tecnico avente i requisiti di cui al Punto 4 della Fase 2 della Roadmap, con particolare riferimento a:
 - ✓ progetto di fattibilità tecnico economica avente, nelle more dell'adozione del regolamento ex art.23.c.3 del d.lgs 50/2016, i contenuti del progetto preliminare di cui al dpr 207/2010 nel caso il progetto preveda la realizzazione di opere pubbliche. L'eventuale suddivisione in lotti potrà essere effettuata nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di lavori pubblici e del d.lgs. 50/2016;
 - ✓ in caso di altre tipologie di azioni il piano dettagliato delle attività, dei costi e dei tempi;
 - ✓ ove non sufficientemente definito nelle schede intervento, un dettagliato piano degli indicatori di realizzazione e di risultato;

- g) dare tempestiva comunicazione al Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico qualora venga meno la fattibilità del progetto, senza quindi procedere all'avvio dello stesso;
- h) sottoporre al Fondo Comuni Confinanti eventuali modifiche o integrazioni del programma / progetto, anche con l'inserimento di nuovi interventi.

Art. 7

Impegni del Fondo Comuni Confinanti

1. Il Fondo Comuni Confinanti – Comitato Paritetico, anche per il tramite della Segreteria Tecnica, si impegna a:
 - garantire al soggetto indicato come attuatore l'erogazione delle risorse di competenza secondo quanto previsto all'art. 8 a seguito dell'istruttoria regionale nei tempi e secondo le modalità ivi stabilite;
 - trasmettere alla Regione Lombardia eventuali modifiche al "Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo", stralcio dei Programmi degli interventi strategici relativi alle Province di Sondrio e Brescia. In questo caso dovrà essere necessariamente aggiornata ed adeguata la presente Convenzione.

Art. 8

Termini e modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso verrà liquidato, sulla base del fabbisogno finanziario di ciascun Progetto, dal Fondo Comuni Confinanti direttamente al soggetto attuatore così come individuato dall'art. 7 dell'Intesa.
2. L'erogazione delle somme è disposta come segue:
 - anticipo del 10% del contributo definitivo per ogni singolo intervento all'avvenuta sottoscrizione della convenzione specifica o della convenzione quadro complessiva con il relativo soggetto attuatore di cui all'articolo 4, previa verifica della fattibilità del progetto da parte della Regione Lombardia e del rispetto delle norme sugli aiuti di stato;
 - in conseguenza all'avanzamento dei progetti, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% del contributo definitivo per ogni singolo intervento;
 - il restante 10% di ogni singolo intervento ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento sulla base di una delibera del soggetto attuatore che riporti l'approvazione della regolare esecuzione dell'intervento (collaudo) e di riepilogo di tutte le spese sostenute;
3. Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedente erogato dal Fondo Comuni confinanti – Comitato paritetico.
4. Le spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici vengono riconosciute sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui contratti pubblici. Per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, ricompresa nei predetti servizi, si conferma il rispetto del limite massimo del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento.
5. Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come misurati dagli indicatori di risultato e dalla relazione di beneficio delle singole schede di progetto.

Art. 9

Attività di reportistica e di monitoraggio

1. La Regione Lombardia si impegna a fornire tutta la reportistica concordata con il Fondo Comuni di Confinanti ai fini di un efficace monitoraggio dell'avanzamento degli interventi previsti sia in termini di realizzazione che di risultati attesi.

2. La Regione Lombardia si impegna a monitorare la conformità dell'approfondimento tecnico di cui al precedente articolo 6, comma 1, punto f) alle schede Progetto in allegato alla presente Convenzione.
3. La Regione Lombardia si impegna a monitorare periodicamente in fase di attuazione dei Progetti:
 - a) Gli indicatori di realizzazione dei singoli Progetti sia in termini di avanzamento delle attività sia in termini di avanzamento dei costi;
 - b) Gli indicatori di risultato e la dimensione del loro cambiamento:
4. Al fine di garantire la standardizzazione e l'omogeneità del monitoraggio di cui al precedente comma 3 il Fondo Comuni Confinanti potrà anche introdurre metodologie di monitoraggio degli indicatori unitarie. Le modalità di adozione delle stesse saranno condivise con la Regione Lombardia.

Art. 10

Disciplina per variazioni alle Schede elenco trasmesse

1. Le schede elenco trasmesse di cui all'articolo 1 e allegate (allegato A.b), possono:
 - a) essere variate nel contributo teorico previsto nel limite del 10% così come stabilito dal precedente articolo 3, comma 5, direttamente dalla Regione Lombardia fermo restando le condizioni ivi previste;
 - b) essere sostituite o variate in termini di qualità e di quantità di finanziamento (superiore al 10% del valore inizialmente dichiarato). In questo caso la proposta deve essere sottoposta al Fondo Comuni Confinanti - Comitato Paritetico che mantiene tutte le titolarità di valutazione e decisione. Lo schema funzionale di riferimento è quello previsto dalla Fase 1 della Roadmap.
2. Eventuali economie derivanti dalla conclusione degli interventi previsti nella convenzione, ivi compresa la revoca o riduzione del finanziamento a seguito di verifica di inammissibilità o di inattuabilità di un intero intervento o di sue parti e la rinuncia da parte del soggetto attuatore, rientreranno nelle disponibilità dell'area (provincia) a cui si riferisce il Programma allegato alla presente Convenzione. Secondo le modalità stabilite dalla Fase 1 della Roadmap, sarà il Fondo Comuni Confinanti - Comitato Paritetico a stabilire i nuovi termini e modi di acquisizione delle nuove progettualità.
3. Tranne la previsione del 10% di cui al precedente art. 3, comma 5, non sono ammesse compensazioni di contributo assegnato ai singoli progetti. Tale possibilità è in capo al Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico che la attuerà secondo le modalità proprie della Fase 1 della Roadmap.

Art. 11

Proroghe

1. La Regione Lombardia può prorogare i termini per l'affidamento e per il completamento dei lavori, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe per motivi eccezionali saranno sottoposte alla valutazione del Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico.

Art. 12

Pubblicità e comunicazione

1. La Regione Lombardia si impegna a far inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.
2. La Regione Lombardia si impegna a far esporre presso i siti oggetto di intervento cofinanziato un'adeguata cartellonistica riportante il riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.

3. Il Fondo Comuni di Confine potrà fornire apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti suddetti.

Art. 13 **Controlli puntuali e/o a campione**

1. Il Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico si riserva la facoltà di effettuare sugli interventi inseriti nel Programma allegato relativamente all'ambito "Piano triennale degli investimenti Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo", anche attraverso le strutture di Regione Lombardia, controlli a campione nella percentuale di almeno il 5% dei progetti finanziati e controlli in corso d'opera di almeno il 10% dei progetti finanziati.

Art. 14 **Casi di revoca e/o riduzione del contributo**

1. Nel caso in cui un soggetto attuatore rinunci al contributo per sopraggiunte cause di forza maggiore, lo comunica alla Regione Lombardia tramite posta elettronica certificata.

2. La Regione Lombardia segnala al Fondo Comuni di Confine la proposta di revoca del contributo sia in fase di attuazione che in fase di rendicontazione, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli contenuti negli atti di cui all'art. 4 della presente Convenzione o ad esito dei controlli di cui all'articolo 13.

3. Le economie derivanti da revoche e rinunce vengono utilizzate secondo i disposti dell'articolo 10.

4. In particolare, salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del Soggetto attuatore, non prevedibili al momento della concessione del contributo, il contributo concesso può essere revocato integralmente o parzialmente nei casi di:

- adozione di varianti sostanziali al Progetto non autorizzate;
- dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- non osservanza delle Norme sugli Aiuti di Stato;
- l'opera realizzata risulta difforme da quella autorizzata;

ovvero il contributo può essere ridotto nei casi di:

- riduzione della spesa rendicontata, fermo restando la necessità di preventiva autorizzazione ai sensi dell'Articolo 10;
- esito negativo del rapporto di validazione dei risultati e degli obiettivi specifici di progetto. In tal caso la riduzione potrà arrivare fino ad un massimo pari alla riserva trattenuta di cui all'Articolo 8.

5. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o riduzione della somma.

Art. 15 **Gestione documentale**

1. La documentazione progettuale e contabile relativa ai singoli interventi viene trasmessa alla Regione Lombardia dai soggetti attuatori nei modi e nelle forme previste dalla presente Convenzione.

2. La Regione Lombardia è tenuta alla loro conservazione per cinque anni successivi alla certificazione di conclusione dei lavori / attività previste nelle singole schede intervento.

Art. 16 **Clausole finali**

1. Gli enti interessati concordano che:

- a. la presente convenzione ha efficacia sino alla conclusione di tutte le attività previste e al completamento di tutti gli adempimenti conseguenti ovvero sino al 31 dicembre 2020; eventuali proroghe a detto termine dovranno essere concesse dal Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico, previa richiesta motivata della Regione Lombardia;
- b. l'approvazione della presente Convenzione non comporta dichiarazione di completa ammissibilità degli interventi e delle spese in essi previste, in quanto la stessa potrà essere valutata solo a seguito dell'istruttoria da parte della Regione Lombardia sul progetto di fattibilità tecnico economica ex d.lgs. 50/2016 e a seguito, ove previsto, dell'esperimento delle relative procedure di valutazione ambientale e della verifica del rispetto delle norme sugli Aiuti di Stato;
- c. in caso di controversie derivanti dalla esecuzione e dalla interpretazione della presente convenzione, si concorda che il Foro competente è quello di Trento.

_____, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- _____ -